



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 74 del 05/07/2011 -**  
**Determinazione nr. 1655 del 07/07/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di scaffali modulari in acciaio inox e plastica/alluminio, strutture componibili per l'ufficio ed accessori per mobili.

Società **BRESCANCIN SRL** - stabilimento ubicato in Comune di Cordenons (PN), Via Chiavornicco n. 35

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società BRESCANCIN SRL, con sede legale e produttiva in via Chiavornicco 35 in Comune di Cordenons (PN), ha presentato alla Provincia di Pordenone in data 18.04.2011 tramite lo Sportello Unico delle attività produttive di Cordenons – Associazione intercomunale Bacino Cellina Meduna, domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e, contestualmente, domanda di modifica di stabilimento esistente ai sensi dell'art. 269 c. 8 (nota prot. n. 7958 del 15.04.2011 assunta al prot. provinciale n. 33287 del 19.04.2011).

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 37935 del 10.05.2011 e contestualmente sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Cordenons (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

Il Comune di Cordenons e l'ASS n. 6 hanno espresso parere favorevole in merito alla pratica in oggetto rispettivamente con:

- nota prot. n. 13081 del 28.06.11 (pervenuta il 30.06.11 ed assunta al prot. provinciale n. 51662 del 01.07.11) e
- nota prot. n. 34250/PSAL del 03.06.11 (pervenuta il 07.06.11 ed assunta al prot. provinciale n. 44204 del 08.06.11).

La Società svolge di l'attività di produzione e commercializzazione di scaffali modulari in acciaio inox e plastica/alluminio, strutture componibili per l'ufficio, piedi livellatori, telai, gambe e supporti. Essa è in possesso delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con:

- DGR n. 264 del 31.01.1997 (intestata alla Società Brescancin srl) per il punto di emissione 1 (aspirazione fumi lavorazione metalli – taglio laser);
- DGR n. 3233 del 19.07.1996 (intestata alla Società Brescancin Carlo) per il punto di emissione 1 (postazioni di puntatura elettrica).

Nel 2004, in seguito ad un conferimento d'azienda a copertura di un aumento di capitale sociale, la ditta Brescancin srl è subentrata alla ditta Brescancin Carlo, situata nel capannone adiacente.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società BRESCANCIN SRL ha dismesso il punto di emissione di cui alla DGR n. 3233 del 19.07.1996 (1- postazioni di puntatura elettrica) poiché viene utilizzato un gruppo filtrante mobile per l'aspirazione e la filtrazione dei fumi di saldatura.

Inoltre la Società intende:

- chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale n. 264 del 31.01.1997 vigente per il **punto di emissione 1** relativo alle macchine 1 e 2 (**aspirazione fumi lavorazione metalli – taglio laser**);
- installare i seguenti nuovi impianti:
  - ✓ **impianto di taglio laser (punto di emissione 2),**
  - ✓ **cabine di verniciatura a polvere (punto di emissione 3),**
  - ✓ **presse ad iniezione (punto di emissione 4),**
  - ✓ **impianti di saldatura ad arco elettrico (punto di emissione 5),**
  - ✓ **tunnel di fosfosgrassaggio (punti di emissione 6 e 8),**
  - ✓ **forno di polimerizzazione (punto di emissione 12).**

## 2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- Relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei punti di emissione,
- All. 1: Planimetria dello stabilimento in scala 1:200 con indicati tutti i punti di emissione, gli impianti e i prospetti dei camini,
- All. 2: estratto mappa catastale in scala 1:2000,
- All. 3: certificato di destinazione urbanistica,
- All. 4: CTR in scala 1:5000,
- All. 6: dati tecnici del filtro a cartucce asservito al camino 1,
- All. 7: dati tecnici del filtro a cartucce asservito al camino 2,
- All. 8: dati tecnici del sistema abbattimento e recupero polveri asservito al camino 3,
- All. 9: dati tecnici del filtro a tasche interno ad alta efficienza asservito al camino 4,
- All. 10: dati tecnici del filtro a celle asservito al camino 5.

## 3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);

7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

#### 4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 30.05.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come

**1 e 2 (impianti di taglio laser),**  
**3 (cabine di verniciatura a polvere),**  
**4 (presse ad iniezione),**  
**5 (saldatura ad arco elettrico),**  
**6 e 8 (tunnel di fosfosgrassaggio),**  
**12 (forno di polimerizzazione),**

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

In riferimento ai camini indicati in planimetria come **10 e 11 (Tunnel di asciugatura)**, si ritiene che essi non siano da autorizzare ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 viste le definizioni di “*inquinamento atmosferico*” ed “*emissione*” di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b), come meglio specificato nell'istruttoria tecnica sopra citata;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Cordenons con nota prot. n. 13081 del 28.06.11 (pervenuta il 30.06.11 ed assunta al prot. provinciale n. 51662 del 01.07.11).

Sia l'istruttoria tecnica che i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo sono conservati nella pratica.

La società possiede i seguenti impianti di combustione a metano non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 1 in quanto compresi nell'allegato IV parte I lett. dd) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- bruciatore usato per il riscaldamento dell'acqua del tunnel di pretrattamento con potenza termica nominale massima di 350 kW (**punto di emissione 7**),
- bruciatore usato per il riscaldamento dell'aria del forno di asciugatura con potenza termica nominale massima di 350 kW (**punto di emissione 9**),
- bruciatore usato per il riscaldamento dell'aria del forno di polimerizzazione con potenza termica nominale massima di 300 kW (**punto di emissione 13**).

La società possiede i seguenti impianti termici civili alimentati a metano non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ricadono nel Titolo II del medesimo decreto:

- impianti usati per riscaldamento del capannone B ciascuno da 28,9 kW (**punti di emissione 14, 15, 16, 17**),

- impianto usato per riscaldamento del capannone B e produzione acqua calda da 67,4 kW (**punto di emissione 18**),
- impianto usato per riscaldamento capannone del A da 401 kW (**punto di emissione 19**).

La Ditta svolge la seguente attività che rientra tra quelle indicate nella parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06: rivestimento di superfici metalliche e di plastica con soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonn/anno (punto 2c). Poiché la ditta utilizza vernici in polvere che contengono un quantitativo minimo di solvente, non supera la soglia imposta dalla norma, pertanto non si applica quanto previsto all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE DETERMINA

### 1. Decisione

Di autorizzare la Società BRESCANCIN SRL, con sede legale e produttiva in via Chiavornico n. 35 in Comune di Cordenons (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato e relative ai seguenti punti di emissione:

- **1 (impianti di taglio laser - esistente)**
- **2 (impianto di taglio laser - nuovo)**
- **3 (cabine di verniciatura a polvere - nuovo)**
- **4 (presse ad iniezione - nuovo)**
- **5 (saldatura ad arco elettrico - nuovo)**
- **6 e 8 (tunnel di fosfosgrassaggio - nuovi)**
- **12 (forno di polimerizzazione -nuovo).**

### 2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punto di emissione 1 (impianti di taglio laser)</b>	<i>Portata: 4700 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: 7,5 m</i>
<b>Punto di emissione 2 (impianto di taglio laser)</b>	<i>Portata: 330 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: 7,5 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B</b>	
Classe I (Cd e suoi composti)	0,2 mg/Nm <sup>3</sup>
Classe II (Ni)	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Classe III (Cr III, Mn)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 1.1, tabella A1</b>	
Classe II (Cr VI)	1 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punto di emissione 3 (cabine di verniciatura a polvere)</b>	<i>Portata: 9000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: 7,6 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	3 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punto di emissione 4 (presse a iniezione per stampaggio plastica)</b>	<i>Portata: 500 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: 7,6 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Composti organici volatili espressi come COT	50 mgCNm <sup>3</sup>
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punto di emissione 5 (saldatura ad arco elettrico)</b>	<i>Portata: 3500 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: 7,6 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punti di emissione 6 e 8 (tunnel di fosfosgrassaggio)</b>	<i>Dati per ciascun camino Portata: 2000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: 7,6 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Acido fosforico (PO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fluoridrico (F <sup>-</sup> )	2 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punto di emissione 12 (forno di polimerizzazione)</b>	<i>Portata: 600 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c.: 7,6 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Composti organici volatili espressi come COT	50 mgC/Nm <sup>3</sup>
Polveri totali	3 mg/Nm <sup>3</sup>

- b) Gli impianti nuovi (punti di emissione 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti

di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

- f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### 3.Prescrizioni

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per l'impianto esistente (punto di emissione 1) e gli impianti nuovi (punti di emissione 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12), ad avvenuta messa a regime, la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

M.U. 759:87	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso
Norma UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
Rapporto ISTISAN 98/2 (estensione del D.M 25.08.2000, allegato 2)	Metodiche per il rilevamento delle emissioni in atmosfera da impianti industriali. Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati. a) Ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO <sub>2</sub> e NO <sub>2</sub> , b) Composti inorganici del cloro e del fluoro sotto forma di gas e vapore espressi rispettivamente come HCl e HF.

- g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

#### **4.Suggerimenti ed osservazioni**

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicirca lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

#### **5.Avvertenze**

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Cordenons (PN), all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta

deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.

9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2.Obblighi" e "3.Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**6.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 07/07/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni